

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 12/04/2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E

DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DODICI** del mese di **APRILE** alle ore **21:00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
COLOMBO ALFREDO NATALE	SINDACO	Х
LISSONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Х
SAINI LILIANA	CONSIGLIERE	Х
FEUDALE FOTI MATTEO	CONSIGLIERE	X
POZZOLI MARIA PIA	CONSIGLIERE	Х
SAINI ROSALBA MARIA	CONSIGLIERE	Х
BASSI LAURA CINZIA	CONSIGLIERE	Х
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	Х
MOTTA ADRIANO	CONSIGLIERE	
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	Х
ROSSETTI MARCELLO	CONSIGLIERE	Х
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	X
SALA LUISA	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la Presidenza Alfredo Colombo in qualità di **Il Presidente del Consiglio** assistito dall' Avv. Mario Blandino **Il Segretario Generale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Illustra l'argomento all'Assessore al Bilancio Alberti Edoardo Saul.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 12.04.2016 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria – IMU, disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

Riscontrato che l'IMU, ai sensi della Legge 147/2013, viene resa stabile e non più sperimentale e vengono consolidate alcune modifiche contenute nei D.L. n. 102/2013 e n. 133/2013;

Ricordato che il legislatore, nel corso dell'anno 2013, con i decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'Imposta Municipale Propria sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale:

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della Legge n. 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Viste, altresì, le disposizioni contenute nella Legge 23/05/2014, n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014, n. 47, che ha introdotto con effetto dall'anno 2015, agevolazioni per gli immobili posseduti dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

Atteso che la legge 28/12/2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare la componente IMU dell'Imposta Unica Comunale IUC ed in particolare:

Art. 1 - Comma 10: Immobili concessi in comodato gratuito: è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso

comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

- Art. 1 Comma 13: IMU terreni agricoli: a decorrere dall'anno 2016 sono stati esentati dall'IMU i
 terreni agricoli ubicati nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del
 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno
 1993, e viene disciplinata l'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli negli altri casi previsti dalla
 norma;
- Art. 1 Comma 15: Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa: in particolare tale disposizione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- Art. 1 Comma 21: Regime fiscale degli immobili a destinazione speciale: la norma prevede, per gli immobili censiti nelle categorie catastali "D" e "E", l'esclusione dalla determinazione della rendita catastale, eseguita tramite stima diretta, dei macchinari, congegni, attrezzature ed al impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
- Art. 1 Comma 53: Agevolazioni IMU per le abitazioni locate a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

Richiamato l'articolo 1, comma 26, della Legge n°208/ del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che, ai fini del contenimento della pressione tributaria, dispone per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ad eccezione della TARI;

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Ritenuto, quindi, di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote IMU e detrazioni, previste per l'abitazione principale catastali A/1 – A/8 e A/9, già deliberate per l'anno 2015 giusto atto del Consiglio Comunale n. 31 del 17/07/2015;

Visti:

- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2014 e successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 29 del 17/07/2015 e n. 10 del 12/04/2016;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2014 e successivamente modificato con atto del C.C. n. 11 del 12/04/2016;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale: "Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del Bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati, allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, che nell'ufficializzare l'ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione, ha disposto, inoltre, il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 55 del 07/03/2016, con il quale è stato ulteriormente differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2016;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

Visto i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n° 9, astenuti n° 3 (Ciceri Marco, Rossetti Marcello, Sala Luisa) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di confermare, per l'anno 2016, le aliquote IMU di cui alla Deliberazione del C.C. n. 31 del 17/07/2015 e precisamente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA (per mille)
Aliquota di base per tutti gli immobili diversi dalla tipologie sotto indicate e dagli immobili di categoria catastale D	10,6
Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali)	4,5
Aliquota agevolata per immobili di categoria A concessi in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali), , con contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998	4,6
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli – figli/genitori) ed adibiti ad abitazione del soggetto conduttore che vi dimori e vi risieda anagraficamente e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7). In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	4,6
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata. e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7).	4,6
Aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D	9,10

- di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di aliquote IMU e TASI;
- 4. di confermare nella misura di euro 200,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011;
- 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione del C.C. n. 34 del 28/07/2014 e successivamente modificato con atto del C.C. n. 11 del 12/04/2016, è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 6. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di Legge e Regolamentari;
- 7. di disporre l'invio della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto

dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.



Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 15

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E

DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Sovico, lì 07/04/2016

Il Responsabile del Settore Rita/Ruggiero

1



Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 15

Settore Finanziario

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E

DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Sovico, lì 07/04/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto.		
IL PRESIDENTE Alfredo Colombo	IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Mario Blandino	
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICA (art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pu	l.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)	
 Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consec Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 E 32 L. 18-6-2009 n. 69) 	cutivi, con contestuale comunicazione ai	
Addì <u>2 8 APR. 2016</u>	IL SEGRETARIO GENERALE	
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)		
Il presente atto è divenuto esecutivo in data 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.	0 9 MAG, 2016 ai sensi dell'art.	
Il presente atto è divenuto esecutivo in data 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.	ai sensi dell'art.	
Addi1 3 MAG, 2016	IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Mario Blandino	